

ALLEGATO "c" AL N. 8456 DI REP E N. 6647 DI RACC

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETÀ CE.I.S." (d'ora in avanti l'Associazione). In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o l'indicazione "ENTE DEL TERZO SETTORE" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

Art. 2 - SEDE - DURATA

1. L'Associazione ha sede in SCHIO(VI).
2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità e/o produzione o scambio di beni e/o servizi. L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere aiuti materiali e morali atti a liberare dal bisogno esseri in stato di indigenza fisica o psichica;
- b) promuovere iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà nelle forme più adatte;
- c) promuovere e stipulare la fondazione e la vita di servizi specializzati per l'assistenza e la riabilitazione di diverse categorie di bisognosi, in particolare per chi ha problemi di dipendenza patologica e chi vive una condizione di marginalità sociale;
- d) promuovere iniziative aggregative e formative che sviluppino i fattori di protezione contro l'insorgere del disagio giovanile e adulto, presso scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni, parrocchie, mondo del lavoro, società sportive ed enti locali;
- e) collaborare con le istituzioni regionali e locali sia pubbliche sia private che si interessano di prevenzione e disagio sociale;
- f) promuovere formazione e inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali,

l'Associazione si propone di svolgere, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (Lettera A);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (Lettera C);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio n. 117 (Lettera I);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera L);

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Lettera P);

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (Lettera Q);

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (Lettera R);

i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (Lettera S);

l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio n. 117 (Lettera U);

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera V);

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Lettera Z).

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

L'Associazione è indipendente da ogni movimento di parte e da ogni interesse economico.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Comitato Esecutivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, pubbliche o private, federazioni di associazioni analoghe, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; ove lo ritenga opportuno può concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'Associazione può raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio n. 117, nonché mediante partecipazione a bandi pubblici e privati come ente capofila o partner.

Art. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, persone fisiche o persone giuridiche, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

3. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a) i Soci Fondatori;

b) i Soci Ordinari dell'Associazione.

4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.

5. Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel

presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Esecutivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato Esecutivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

5. Il Comitato Esecutivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni socio, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa di ingresso e la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Esecutivo in fun-

zione dei programmi di attività.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Comitato Esecutivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Comitato Esecutivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione), oltre alla mancata partecipazione all'Assemblea dei Soci per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Comitato Esecutivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Comitato Esecutivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Comitato Esecutivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Comitato Esecutivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Comitato Esecutivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia

stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 10 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

Art. 11 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio minimo iniziale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), dei quali indisponibili Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Comitato Esecutivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Comitato Esecutivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Esecutivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale (ove nominati);
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 15 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Comitato Esecutivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convo-

cata quando sia fatta richiesta dal Comitato Esecutivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque soci. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, Revisore o dipendente dell'Associazione.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato Esecutivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli

scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Comitato Esecutivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Comitato Esecutivo);

c) approva i regolamenti interni e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Comitato Esecutivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno facoltativamente o nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Comitato Esecutivo svolgono la loro at-

tività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'assemblea dei soci.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei consiglieri, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Comitato Esecutivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci convocata per eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Comitato Esecutivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Comitato Esecutivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Comitato Esecutivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;

2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Comitato Esecutivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Comitato Esecutivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Comitato Esecutivo per l'elezione del nuovo

Presidente.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia

statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Comitato Esecutivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Comitato Esecutivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione degli organi di controllo per i quali l'Assemblea dei Soci potrà deliberare compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e sempre, comunque, nei limiti previsti alle norme del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 - INELEGGIBILITÀ

1. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destina-

zione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione tiene i seguenti:

- a. Libro degli associati;
- b. Registro dei volontari;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove istituito;
- f. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri, ove istituito.

Art. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto e della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vicenza.

3. L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia ove l'associazione ha sede.

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

F.TO MARIANO RONCONI

F.TO GIOVANNA CARRARO NOTAIO (L.S)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI DOCUMENTO INFORMATICO A DOCUMENTO CARTACEO

(D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82)

Certifico io sottoscritta Dottoressa CARRARO GIOVANNA, Notaio in Schio, iscritto al Collegio Notarile riunito di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo allegato sub.C) al mio atto repertorio numero 8456, raccolta numero 6647 di data 2 febbraio 2026.
Schio, lì 13 febbraio 2026.